

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

MOMENTO DELLA SUA FORMAZIONE

Si è posta la domanda; se la celebrazione del matrimonio concordatario abbia un suo momento di formazione del vincolo, diverso dalla celebrazione del matrimonio puramente canonico.

E' incontestato che, canonicamente il vincolo sorge e si completa con la duplice dichiarazione degli sposi (c. 1081), ministri essi stessi del sacramento. Il Parroco, o chi per lui, assiste come *testis autorizabilis* e la sua dichiarazione: « *Ego coniungo vos in matrimonium...* » non è costitutiva del matrimonio, ma solamente dichiarativa di un vincolo già completo ed assoluto. Ugualmente, le benedizioni che seguono sono un complemento del sacro rito, e, anche omesse, non si infirma la validità dell'atto (1).

Viceversa, per l'impostazione diversa del sistema, il matrimonio civile si perfeziona soltanto dopo la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, sia che si configuri il matrimonio come un atto unilaterale della pubblica autorità (2), sia che, con la preponderante dottrina, lo si definisca un negozio giuridico complesso risultante dalle dichiarazioni degli sposi e dalla pronuncia dell'ufficiale di s. c. Senza la pronuncia suddetta il matrimonio civile è inesistente.

Chi parte dal concetto che « il matrimonio canonico munito di effetti civili è un matrimonio che, per la sua validità, deve rispondere a tutta una serie di condizioni stabilite così dal diritto canonico, come dal diritto civile » (3), è naturale che pretenda introdurre concezioni e requisiti propri dell'ordinamento civile nel sistema canonico, adottato dal Concordato.

E allora si è anche preteso che, non solo il ministro del culto dovesse considerarsi un pubblico ufficiale e che la sua pronuncia fosse necessaria alla costituzione del vincolo, ma che diventasse inoltre un requisito indispensabile del matrimonio concordatario la lettura dei tre articoli 130, 131 e 132 del codice civile.

Non è il caso di indugiare sulla confutazione delle due prime proposizioni; ma può essere ancora utile una parola sulla terza, impostandola più logicamente.

LA LETTURA DEI TRE ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Non va impostata la questione in rapporto al momento formativo del vincolo, che non può essere che quello determinato dal diritto canonico, anche perchè nulla si rileva in contrario nella legislazione concordataria; ma deve essere posta **in rapporto alla**

(1) Cfr.: c. 1100; Istr. S. C. C., art. 22; GASPARRI, I. c. vol. II, n. 1041; STOCCHIERO, *Il Matr. in Italia*, n. 277.

(2) GRISOSTOMI-MARINI, *Il matr. nelle rec. dispos. legisl.*, Roma 1929. Anche il FALCO, *Corso*, II, pag. 140, ritiene la lettura dei tre articoli del c. civ. « altrettanto essenziale, quanto la forma religiosa, affinchè il matrimonio possa ottenere gli effetti civili ».

(3) VASSALLI, *Lezioni*, pag. 69.

trascrivibilità, o meno, del matrimonio celebrato, senza la lettura dei tre articoli. C'è, difatti, chi ne esige la contestualità e chi non la ritiene necessaria, purchè sia fatta la lettura posteriormente e risulti dall'atto, che il parroco trasmette all'ufficiale di stato civile; e c'è, infine, chi non la ritiene affatto una condizione necessaria al conseguimento degli effetti civili.

Non bisogna dimenticare che il matrimonio canonico si pone di fronte alla legge italiana quale « un atto giuridicamente perfetto, suscettibile fino dal momento della sua perfezione di produrre tutti gli effetti che la legge civile attribuisce al matrimonio » (1); e gli effetti civili diventeranno **impossibili** nel solo **incontro** con un precedente matrimonio civile di « uno » degli sposi (se « dei due sposi », gli effetti civili sono già stati conseguiti, e se trattasi d'interdizione per infermità di mente, questa può cessare e il matrimonio diventare trascrivibile) e rimarranno **sospesi** solamente in alcuni casi previsti dalla legge (art. 10).

Tra questi casi c'è la mancata menzione della lettura, prescritta dall'art. 8, nell'atto per la trascrizione: e in tale evenienza l'ufficiale di s. c. sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione (art. 10). D'altronde è pur vero che « la trascrizione segna il momento più saliente di quel processo attraverso il quale l'ordinamento giuridico dello Stato accoglie in sé un atto giuridico formatosi sotto le norme di un altro ordinamento » (2), quello canonico.

* * *

Ora, cosa ci dice in proposito, la legge? Che la trascrizione ha sempre luogo (anche se non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7), tranne nei noti casi dell'art. 12 (art. 12).

Concediamo che il complesso delle norme concordatarie suppone **normalmente** la immediata successione o contestualità degli atti della celebrazione (rito canonico, lettura, firma dell'atto); non deve sorprendere che il Concordato parli di lettura ai **coniugi** e la legge (art. 8) agli **sposi**, dal momento che la parola « sposi » (come dice il Vassalli, pag. 147) nella terminologia delle leggi italiane è usata indifferentemente il luogo dell'altra « coniugi »; non vogliamo neanche insistere sulla mancanza di sanzioni civili per la omessa lettura da parte del parroco e perfino da parte dell'ufficiale di s. c. nel rito civile; ma non vediamo come si possa contrastare ai principi informativi di tutto il sistema matrimoniale concordatario e all'applicazione dell'art. 12 della legge, invocando solamente il disposto dell'art. 10.

Questo articolo dice soltanto, che se l'atto non contiene la **menzione** della eseguita lettura ecc. l'ufficiale di s. c. sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione. Il che suppone il dovere da parte del parroco di eseguire la lettura

(1) VASSALLI, i. c. *ivi*.

(2) Perciò, a meno di ritenere col Jemolo che tale ordine deva soffrire il limite della forza maggiore, bisognerebbe inoltre concludere che, se uno degli sposi o il parroco morisse dopo l'espressione del consenso e prima della lettura dei tre articoli, il matrimonio sarebbe canonicamente valido, ma civilmente non trascrivibile.

subito dopo la celebrazione; ed importa, qualora ne fosse stata omessa la lettura in quel momento, il dovere di compierla prima di inviare l'atto matrimoniale all'ufficiale di s. c. e di inserirne la menzione nell'atto se fosse stata dimenticata.

Evidentemente non sembra necessaria la contestualità (anche l'Istr. S. C. S. all'art. 34, dispone che la lettura possa aver luogo parecchio tempo dopo la celebrazione); ma, tenuto conto anche di questa precauzione suggerita dalla S. C. S. si può pensare che la lettura dei tre articoli e la conseguente menzione di essa nell'atto di trascrizione, deva ritenersi, come la presenza del ministro del culto cattolico (di cui si parlò altra volta), condizione necessaria, non alla perfezione della celebrazione e del vincolo, ma alla trascrivibilità dell'atto agli effetti civili (1).

* * *

Eppure, non ci sembra ammissibile che lo Stato, dopo tutte le concessioni fatte alla Chiesa con l'art. 34; dopo averle data la competenza a dispensare dagli impedimenti anche civili; dopo aver ammesse, con la legge stessa n. 847, la trascrizione tardiva e le notevolissime disposizioni transitorie degli art. 21 e 22 (di cui parleremo più avanti) non comprese nè previste nel concordato, mentre chiaramente dichiara che si fa sempre luogo alla trascrizione, tranne nei casi dell'ormai notissimo art. 12; con l'art. 10, lo Stato abbia bruscamente deviato dalla sua linea e, contro il principio della salvazione degli effetti giuridici nei casi dubbi, sia venuto a negare efficacia civile ad un atto giuridicamente, perchè canonicamente, valido e non excepto dalla legge, e, senza sanzioni al preteso divieto di trascrizione, faccia un trattamento giuridico dell'atto irregolare (e soltanto come tale dichiarato espressamente nel medesimo art. 10) quasi fosse un atto invalido o inesistente.

Ed è strano che chi riconosce « il valore assolutamente formalistico della lettura » veda in essa « la simbolica evocazione dell'autorità della legge civile e dell'autorità dello Stato », per concludere (come si accennava più su) sulla sua essenzialità agli effetti civili.

Con qualche esitazione dovuta solamente alla imperfezione tecnica della legge n. 847 (imperfezione comunque, confessata da tutti), riteniamo che l'atto sia trascrivibile se manchi la menzione della lettura e anche se sia mancata la lettura stessa dei tre articoli del c.c. Difatti l'art. 16 della legge non ammette tale mancanza come causa atta ad impugnare la trascrizione. E contro l'eventuale rifiuto dell'ufficiale di s. c. si ricorre a norma dell'art. 15 della legge.

Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO
Professore nel Seminario Vescovile di Vicenza

(1) FALCO, *Corso*, II, pag. 140. Per altra via, conformi, ZANOBINI, l. c., pag. 458; MAGNI, in « Riv. ital. di dir. pen. », 1933; RAVA', l. c., pag. 68; GRISOSTOMI-MARINI, l. c., pag. 96 ss.; e qualche altro. Con inoppugnabile argomentazione sostiene la tesi opposta, che noi condividiamo, P. A. D'AVACK, e, valga per tutti, in « La lettura degli articoli, ecc. », Roma, 1931.